

# CONVENZIONE

TRA IL CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA” di NAPOLI  
ED IL LICEO “MARGHERITA DI SAVOIA” di NAPOLI

La presente convenzione è stipulata da e tra :

il Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” con sede in Napoli, Via S. Pietro a Majella n° 35 cod. Fiscale 80017700636, nella persona di Elsa Evangelista in qualità di direttore del Conservatorio stesso, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del Consiglio Accademico del 22/03/2012

e

il Liceo Statale “Margherita di Savoia” con sede in Napoli, Salita Pontecorvo n° 72, Cod. Fiscale 80025980638 nella persona del prof. Fiorella Colombai, in qualità di Dirigente Scolastico del liceo stesso

## Premesso che

-l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che “le amministrazioni pubbliche possono (...) concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

-l'art 7, comma 8, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59” (in G.U. n. 186 del 10 agosto 1999, Supplemento Ordinario n. 152) prevede che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;

-l'art. 2, comma 8, lettera G, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” (in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) prevede la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;

-il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508” (in G. U. n. 135 del 13 giugno 2003) prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinano le “modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri”;

-l'art. 13, comma 8 del D.P.R. 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133" (di seguito indicato come "Regolamento") prevede che "l'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati" ai sensi del già richiamato art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che "la convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'allegato E del presente regolamento";

**tutto ciò premesso**

**si conviene e stipula quanto segue:**

### **Art. 1**

#### **(Oggetto, finalità e durata della convenzione)**

La presente convenzione ha per oggetto l'istituzione della sezione musicale del Liceo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 8 del D.P.R. 15/03/2010.

Con la presente convenzione il Conservatorio e il Liceo musicale "Margherita di Savoia" collaboreranno al fine di prevedere interventi integrati di istruzione e formazione musicale nelle discipline previste dall'allegato E, regolamento dei licei.

La durata della convenzione è stabilita in anni cinque.

Le parti hanno facoltà di rinnovare per iscritto, espressamente e mediante medesime procedure, la presente Convenzione, rimanendo comunque esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

La presente Convenzione può inoltre essere revocata per causa di forza maggiore che ne impedisca la regolare applicazione. In tal caso l'avviso di recesso dalla convenzione deve avvenire almeno sei mesi di anticipo, in forma scritta, e comunque salvaguardando l'esito dell'anno scolastico nel quale la causa di forza maggiore si manifesta. Le parti concordano le forme per la revoca della convenzione.

### **Art. 2**

#### **(Oneri a carico del Liceo)**

Il Liceo musicale per la realizzazione dei percorsi musicali di cui all'art. 1 della presente convenzione, pone a disposizione personale, strutture ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche.

### **Art. 3**

#### **(Realizzazione delle attività)**

Il dipartimento di musica avrà cura di tradurre in termini di contenuti gli obiettivi specifici di apprendimento delle materie caratterizzanti, dettati dalle "Indicazioni Nazionali" contenute nello schema di regolamento per i percorsi liceali (art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89).

Il Conservatorio effettua i monitoraggi di cui all'art.6 relativamente agli obiettivi qualitativi e quantitativi conseguiti ed individua modalità di implementazione,ottimizzazione ovvero correzione delle azioni poste in essere.

A tal fine il Liceo ed il Conservatorio,entro il 30 settembre di ogni anno,attivano il Comitato tecnico-scientifico per concordare le priorità relative all'individuazione ed all'attivazione degli specifici percorsi formativi.

#### **Art. 4** **(Reclutamento del personale docente)**

Il reclutamento del personale docente è normato dalle ordinanze ministeriali utilizzazioni,incarichi e supplenze. In caso di esaurimento degli elenchi compilati ai sensi delle predette ordinanze ministeriali, l'istituzione scolastica nel rispetto dei requisiti previsti dall'allegato E, procederà all'individuazione del personale da nominare mediante emanazione di specifici avvisi pubblici per titoli in base ai seguenti criteri:

1. all'insegnamento di ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE nonché di LABORATORIO di MUSICA D'INSIEME concorrono:
  1. I docenti in possesso di diploma accademico di II Livello per lo strumento specifico e forniti di abilitazione per la classe di Concorso A/77 anche se riferita a strumento diverso.
  2. I docenti in possesso diploma di specifico strumento e di diploma accademico di II Livello, e che abbiano prestato servizio, per almeno un triennio, nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado e o I ad Indirizzo musicale.
  3. I Docenti inseriti nelle correnti graduatorie di terza fascia per lo specifico strumento e che abbiano prestato servizio, per almeno un triennio, nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o di I ad indirizzo musicale.
  
2. All'insegnamento di TECNOLOGIE MUSICALI concorrono :

2a I docenti abilitati per le classi di concorso 31/A,32/A e 77/A purchè in possesso di: diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al DM n.1 dell'8-1-2004; diploma accademico di II livello "Musica elettronica e tecnologie del suono" di cui al DM 39 del 12.3.2007;diploma di "Musica elettronica"(vecchio ordinamento);qualsiasi Diploma di II livello il cui piano di studio abbia ricompreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica.
  
3. All'insegnamento di TEORIA,ANALISI E COMPOSIZIONE concorrono:

3a I docenti abilitati per le classi di concorso 31/A,32/A e 77/A in possesso degli specifici requisiti:diplomi accademici di composizione;-direzione d'orchestra;organo;musica corale e direzione di coro;direzione e strumentazione per banda:
  
4. All'insegnamento di STORIA DELLA MUSICA concorrono:

4a I docenti di ruolo della scuola secondaria di II grado appartenenti alla classe di concorso 31/A in possesso della Laurea in Musicologia e beni musicali(laurea magistrale LM 45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. del 9.7.2009(G.U. 7.10.2009 n.233) congiuntamente a diploma di conservatorio.

La commissione preposta alla valutazione dei titoli dichiarati sarà costituita dal dirigente scolastico o suo delegato,direttore del conservatorio o suo delegato,docente interno di strumento.

La valutazione dei titoli sarà conforme alla Tabella 3 annessa quale allegato al D.D.G. 16.3.2007.

Al personale reclutato secondo le procedure su indicate viene applicata la disciplina contrattuale vigente nel Comparto scuola.

Gli oneri per la retribuzione dei valutatori sono a carico del liceo Margherita di Savoia

**Art. 5**  
**(Allievi ed organizzazione didattica)**

Le iscrizioni al percorso del liceo musicale sono subordinate al "superamento di una prova preordinata alla verifica di specifiche competenze musicali(art.7 c.2 del regolamento). I docenti delle attività ed insegnamenti musicali partecipano quali commissari alle prove di selezione che verranno tenute nel rispetto degli obiettivi previsti per le differenti specialità strumentali dall'all.A del DM 201/99.

Per gli strumenti musicali non indicati o non attivati nei corsi ad indirizzo musicale delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado verranno utilizzati criteri di verifica per analogia,considerando la famiglia strumentale più vicina allo strumento prescelto.

La commissione preposta all'accertamento delle specifiche competenze musicali degli allievi è costituita da:

- 1.Direttore del conservatorio o suo delegato**
- 2.Dirigente scolastico o suo delegato**
- 3.Docente interno di strumento quale membro fisso**
- 4.Docente conservatorio**
- 5.Docente interno della singola specialità strumentale o area strumentale richiesta (a rotazione).**

Le modalità di svolgimento della didattica e di organizzazione delle attività e degli insegnamenti sono indicate in calce alla presente convenzione. Strategie privilegiate nell'organizzazione trovano riscontro nella tipicità dell'insegnamento strumentale:

individualità della lezione sia del primo che del secondo strumento,laboratorio di musica d'insieme costituito da organici strumentali equilibrati che consentano esecuzione di repertori diversi e variegati maturando la necessaria prospettiva storico-estetica,culturale,teorica e tecnica. Progettazione concordata degli insegnamenti ed attività(teoria,analisi e composizione;storia della musica;tecnologie) e raccordo col curriculum di base consentiranno di acquisire competenze coese e caratterizzanti l'indirizzo attraverso l'unitarietà complessiva del progetto stesso anche ai fini e nel rispetto del presupposto normativo di "assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'art.11 comma 9 della L.124/99 /art.7 c.1 Regolamento). Secondo quanto disposto dall'art.13 del DPR 15 marzo 2010,la certificazione delle competenze acquisite nelle attività ed insegnamenti previsti dall'allegato E del regolamento,avverrà nell'assolvimento degli obblighi di istruzione e verrà rilasciata a richiesta dello studente interessato ovvero d'ufficio per coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Stante la specificità dell'insegnamento musicale,la certificata insufficienza dello studente nelle discipline ed attività musicali al termine dell'anno scolastico,comporta l'impossibilità per lo stesso di proseguire il proprio percorso all'interno della sezione musicale del Liceo.

In tal caso,la Scuola favorirà l'inserimento dello studente in altra sezione del Liceo

**Art. 6**  
**(Monitoraggio attività)**

Il conservatorio mette a disposizione del Liceo le risultanze delle operazioni di monitoraggio effettuate ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione che costituiscono materiale per la valutazione prevista nel successivo comma.

La valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali avverranno nel rispetto degli indicatori determinati dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze "anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione" (art. 13, comma 9, lettera C, del D.P.R. 15 marzo 2010). Il monitoraggio delle attività formative e organizzative sarà curato a livello nazionale dall'INVALSI.

**Art. 7**  
**(Comitato tecnico scientifico)**

Per la coerenza organizzativa dello svolgimento dell'attività didattica è costituito il Comitato Tecnico Scientifico.

Il C.T.S. è composto da:

1. Direttore del Conservatorio o suo delegato
2. Dirigente del Liceo Musicale o suo delegato
3. Docente interno (nominato dal Dirigente Scolastico)
4. Docente interno di strumento (nominato dal Dirigente Scolastico)
5. Docente conservatorio (nominato dal Direttore del Conservatorio)
- 6.

Il C.T.S. esplica le sue funzioni nel seguente modo:

1. Elabora il piano dell'offerta formativa in ordine alle specialità strumentali da attivare anche ai fini dell'eventuale prosieguo degli studi musicali ed in conformità dei corsi presenti nei trienni di primo livello del Conservatorio di Musica.
2. Definisce anno per anno la disponibilità dei posti disponibili per ciascun primo strumento e le possibili affinità laddove si verificasse un surplus di idoneità.
3. Propone alla commissione esaminatrice i contenuti degli esami di ammissione delle diverse specialità strumentali da attivare elaborate dal dipartimento di musica. .
4. Elabora proposte relative ai corsi di formazione e di aggiornamento.
5. Valuta e propone modalità didattico-organizzative su indicazioni del dipartimento
6. Acquisisce le risultanze del monitoraggio valutativo, effettuato dal conservatorio, ai fini dell'ottimizzazione organizzativa del piano dell'offerta formativa.
7. Certifica le competenze, con particolare riguardo ai livelli di competenza in uscita, degli studenti del Liceo.

Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico del liceo, che lo convoca almeno tre volte l'anno. L'attività del C.T.S. è svolta senza oneri aggiuntivi per il Conservatorio e il liceo, dovendosi intendere la stessa quale servizio prestato a tutti gli effetti.

**Art. 8**  
**(Trattamento dei dati)**

Il trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti da parte di entrambe i soggetti contraenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003.

### Art. 9

#### (Durata della convenzione)

La convenzione ha decorrenza dal giorno 22/09/2012 (anno scolastico 2011/2012), con durata iniziale pari a cinque anni scolastici. La presente convenzione può essere integrata su istanza di ciascuna delle due parti per recepire le norme in corso di emanazione.

### Art. 10

#### Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla conclusione, applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà composta da un arbitro che su istanza delle parti sarà nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Napoli; detto arbitro giudicherà sollecitamente secondo equità e la sua decisione non sarà appellabile.

### Art. 11

#### (Norme transitorie e finali)

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti si riportano alle norme comuni e speciali di diritto civile ove compatibili.

Napoli

Prot. 1925/C23 del 22/03/2012  
Per il Liceo "Margherita di Savoia"

Prot. 2034 del 22/03/2012  
Per il Conservatorio "S. Pietro a Majella"

firma

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Fiorella Colombai)



firma

Il Direttore del Conservatorio

